

MACCHIE E INCHIOSTRI ASSOCIAZIONE CULTURALE
Via Mura al Monte, n. 16 Località Barchi
620380 Terre Roveresche (PU)
Codice Fiscale 02760880415

Verbale di Assemblea del 28/01/2026

In data 28/01/2026, alle ore 14,30, si è riunita presso la sede in Terre Roveresche (PU) Via Mura al Monte n. 16 Località Barchi l'Assemblea dell'Associazione MACCHIE E INCHIOSTRI ASSOCIAZIONE CULTURALE per discutere e deliberare

sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Iscrizione della Associazione MACCHIE E INCHIOSTRI ASSOCIAZIONE CULTURALE quale Associazione di Promozione Sociale (APS) e al RUNTS (registro unico nazionale enti del terzo settore) entro i termini di legge;
- 3) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 14 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, il Sig. Paolo Frigerio che, constatato che sono presenti in proprio o per delega o a mezzo strumenti elettronici tutti gli aventi diritto al voto iscritti all'Associazione:

Frigerio Paolo nato a Barchi (PU) il 16 giugno 1966 C.F. FRG PLA 66H16 A639B;
Savelli Alessandro nato a Fossombrone (PU) il 25 giugno 1974 C.F. SVL LSN 74H25 D749P;
Meli Caterina nata a Fano (PU) il 12 febbraio 1971 C.F. MLE CRN 71B52 D488Y;
Longarini Nicola nato a Fano (PU) il 02 agosto 1979 C.F. LNG NCL 79M02 D488T;
Fabiani Valentina nata a Fano (PU) il 19 luglio 1989 C.F. FBN VNT 89L59 D488J;
Evangelisti Francesco nato a Mondavio (PU) il 20 luglio 1982 C.F. VNG FNC 82L20F347W;
Pierotti Mirco nato a Fano (PU) il 07 novembre 1985 C.F. PRT MRC 85S07 D488S

dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita

e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la sig. Meli Caterina.

Il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Inoltre il Presidente informa l'assemblea che è necessario provvedere alla iscrizione al registro delle APS presso la Regione e al RUNTS presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro i termini di legge in vigore.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, corrispondente ai dettami previsti dal Codice degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le Associazioni di Promozione Sociale dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

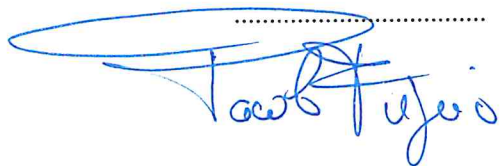
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

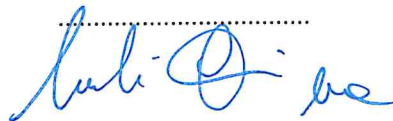
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,10

Il Presidente



Il segretario verbalizzante





Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Fano
Atto registrato il 30 GEN 2026 N. 53
serie 3 Visto Vers. per € 20
IL FUNZIONARIO
Daniele Coltorti*
* Firma su delega del Direttore Provinciale







STATUTO

“MACCHIE E INCHIOSTRI ASSOCIAZIONE CULTURALE APS”

Art.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione culturale, assistenziale e di promozione sociale denominata **“MACCHIE E INCHIOSTRI ASSOCIAZIONE CULTURALE APS”** di seguito indicata come Associazione.

1.2 A decorrere dall'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione b) – associazioni di promozione sociale – e in costanza di essa, la denominazione sociale muterà automaticamente in **“MACCHIE E INCHIOSTRI ASSOCIAZIONE CULTURALE APS”**, per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche **“MACCHIE E INCHIOSTRI APS”**.

1.3. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività istituzionali nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi.

Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

1.4 L'Associazione dispone le norme del proprio ordinamento interno secondo principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.5 L'Associazione opera in piena autonomia e responsabilità.

Art. 2 - SEDE

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Terre Roveresche (PU) in Via Mura al Monte n. 16 Località Barchi.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

3.1 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di azione sociale sui problemi della realtà locale, nazionale ed internazionale.

3.2 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue scopi partecipativi, solidaristici, di impegno civico, di volontariato, pluralismo ed inclusione sociale.

3.3 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti pro-attivi anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione delle finalità proprie.

3.4 L'Associazione sviluppa le finalità descritte negli articoli precedenti nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti della rete associativa.

Art. 4 – ATTIVITÀ

4.1 L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo svolgendo, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:



un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Salvo quanto sopra, il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione.

5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione. È facoltà dell'Associazione iscrivere nel registro anche i volontari occasionali.

5.6 Il volontario ha diritto a che l'Associazione attivi in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 6 - SOCI

6.1 Assumono la qualifica di associati le persone fisiche, italiane o straniere, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere o economica che condividono gli ideali, i valori di missione sociale e le finalità dell'Associazione e accettino le disposizioni recate nel presente Statuto, nei regolamenti attuativi dello stesso e nei regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

6.2 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

6.3 La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- di essere eletti, se maggiorenni, quali delegati a rappresentare l'Associazione, e/o alle cariche sociali, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione individuati nel successivo art. 15;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché

di frequentarne i locali e le strutture;

7.2 I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno.
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- al pagamento della quota o contributo associativo annuale entro i termini che l'Associazione determina in materia di tesseramento.

7.3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.4. L'Associazione promuove ogni iniziativa utile a favorire la partecipazione degli associati alla vita associativa, ed è espressamente consentito l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci.

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio.

8.2 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno attivo all'azione volontaria, unitamente all'impegno del socio ad osservare le deliberazioni assunte dagli organi sociali, il presente statuto, l'eventuale Regolamento interno.

8.3. La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, la Presidenza può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organo esecutivo a decidere sull'ammissione, nonché sul rigetto motivato della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque consolidata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata assunta dal delegato. Il rigetto dell'istanza è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni decorrenti dall'adozione della delibera di Presidenza o, in mancanza di questa, dall'undicesimo giorno successivo alla decisione di rigetto assunta dal delegato.

8.4 Il riesame dell'istanza è avanzato per iscritto dall'aspirante socio all'Assemblea che decide in via definitiva alla prima riunione utile. La decisione è comunicata per iscritto all'interessato. In caso di rigetto dell'istanza da parte dell'Assemblea, l'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

8.5 Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

8.6 Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità di agire, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E MISURE DISCIPLINARI

9.1 La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a. perdita della capacità di agire a seguito di sentenza che accerta l'infermità di mente o per interdizione legale;
- b. decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale;
- c. recesso;
- d. espulsione;
- e. morte.

9.2 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. La decadenza è accertata tempestivamente dalla Presidenza, che provvede a svolgere le attività previste dallo Statuto per la sostituzione negli Organi dell'Associazione del componente decaduto. Salvo il caso di decesso, dell'avvenuto accertamento è data notizia al decaduto.

9.3 Dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio, la misura disciplinare dell'espulsione viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

Il provvedimento di espulsione è, di norma, preceduto da richiamo scritto, salvo che la gravità dell'infrazione, valutata anche alla luce di episodi di recidiva, non richieda l'emanazione immediata del provvedimento.

9.4 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

9.5 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'efficacia del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

9.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

10.2 Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della modalità in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

10.3 Di tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione deve essere redatto un processo verbale. I verbali sono tenuti, anche in modalità elettronica o digitale, in appositi libri a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. È composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

11.2 Partecipano all'Assemblea, senza possibilità di delega, tutti i soci. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito. La partecipazione alle Assemblee può avvenire in presenza o attraverso strumenti di telecomunicazione, ai sensi del precedente articolo 10.2.

11.3 L'Assemblea, riunita in sede ordinaria, è competente a deliberare su:

- a. l'elezione, ogni quattro anni, dei componenti del Consiglio Direttivo e la loro revoca;
- b. la nomina, ogni quattro anni, dei componenti dell'Organo di controllo e la loro revoca;
- c. la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d. gli indirizzi dell'azione del Consiglio Direttivo e la verifica del relativo operato;
- e. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
- f. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- g. l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari, se redatto e dei regolamenti interni attuativi dello statuto, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h. la comminazione delle sanzioni disciplinari, ivi inclusa l'espulsione del socio;
- i. ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'ipotesi di presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo, nei termini individuati nell'art. 12.13 dello statuto, l'Assemblea dei soci è convocata in sede ordinaria con all'ordine del giorno:

- presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia;
- eventuale elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

11.4 Se l'Associazione registra un numero di associati superiore a cinquecento, l'Assemblea può deliberare di delegare al Consiglio Direttivo la stesura del Regolamento assembleare.

11.5 L'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria:

- a. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- b. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- c. delibera le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

11.6 L'Assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere, delle assemblee legittimamente costituite sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo).

Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, e in seconda convocazione con il quorum di $\frac{1}{3}$ (un terzo) degli associati.

11.7. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel RUNTS.

L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;

La convocazione dell'Assemblea, a pena di nullità, deve:

- a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno ventiquattro ore, gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.8 Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione.

11.9 I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in Assemblea, l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento della medesima, anche su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.

12.2 L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione.

12.3 La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita in quattro anni.

12.4 Il Consiglio Direttivo è composto con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea.

Agli amministratori si applicano requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti secondo lo Statuto e i Regolamenti di cui al successivo art. 18.

12.5 Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

12.6 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente vicario con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

12.7 Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) redigere e presentare all'Assemblea la relazione annuale sulle attività dell'Associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale, nonché il bilancio sociale;
- c) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- d) predisporre i regolamenti interni attuativi dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Organo assembleare;
- e) decidere la variazione della sede legale entro lo stesso Comune, se l'Assemblea non abbia deliberato tale attribuzione come propria;
- f) convocare l'Assemblea;
- g) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni di legge o dal presente Statuto.

12.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto e le relative delibere sono validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

12.9 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo volontario e gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4.

12.10 Possono essere candidati all'elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

12.11 I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e le modalità di convocazione del neoeletto Consiglio Direttivo.

12.12 Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rinviare l'adempimento, motivando la decisione, alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 (venti) giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

12.13 Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo a condizione che:

- a. siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza.

Art. 13 – PRESIDENTE

13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il RUNTS, rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

13.2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

13.3 La carica di Presidente è incompatibile:

a) nell'ambito istituzionale:

- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia, purché diverso dal Comune del territorio di appartenenza della propria Struttura di base o della Zona;
- con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

I Presidenti dei Consigli comunali non sono considerati incarichi di responsabilità di Governo ai fini della presente incompatibilità.

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni e negli organi esecutivi a tutti i livelli.

13.4 Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni.

Il Presidente:

- a. partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
- b. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti del Consiglio Direttivo;
- c. sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
- d. in casi di comprovata necessità ed urgenza, dispone atti gestori di ordinaria amministrazione, che sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima occasione utile; la mancata ratifica determina l'inefficacia del negozio, ma sono fatti salvi i diritti del terzo in buona fede;
- e. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

13.6 Il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.

13.7 Per iniziativa di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

- a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;

- b. sia indicato il nome del candidato Presidente;

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

13.8 Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, è dalla medesima delegato allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti alla struttura;
- b. cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
- c. predispone ed illustra al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.

13.9 Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina del passaggio di consegne.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

14.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento dallo svolgimento di attività di interesse generale, dalla raccolta fondi e, in via non prevalente, dallo svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D. lgs. n. 117/2017.

Costituiscono risorse dell'Associazione:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa dal Consiglio Direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) altre entrate da attività di interesse generale e/o attività diverse e/o raccolta fondi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione e con le disposizioni di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

14.2. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalle leggi pro tempore vigenti e con le modalità ivi stabilite alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

15.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

15.2. Il progetto di bilancio di esercizio è predisposto dalla Presidenza ed è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.2.

15.3 Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali compatibili con quanto previsto dall'art. 13 del D. lgs. n. 117/2017, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente comma, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.2, dovrà essere annotata in calce al rendiconto.

15.4 Il progetto di bilancio, o di rendiconto per cassa, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea, unitamente agli allegati, e può essere consultato da ogni associato.

15.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano speciali ragioni, l'approvazione può essere differita a data successiva, ferma l'osservanza del termine di legge per il

puntuale adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio, o rendiconto, nel RUNTS.

15.6 Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, la Presidenza predispone il progetto di bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

15.7 Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, sono istituiti i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, se istituito.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- per i libri dalla lett. b) alla lett. d): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica all'interessato le modalità operative di accesso, entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. Le disposizioni di dettaglio procedurale sono demandate a disciplina regolamentare. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese dei libri sociali.

Art 16 – ORGANO DI CONTROLLO E FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 11/2017.

16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione a un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro. Per la durata dell'incarico del revisore legale si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 39/2010.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO

17.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, e in seconda convocazione con il quorum di $\frac{1}{3}$ (un terzo) degli associati.

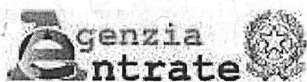
17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio netto attivo residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento o di estinzione, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni attuativi dello stesso si rinvia, in via successiva e graduata, alle disposizioni:

1. del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i;
2. del libro I del Codice civile in materia di enti associativi.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESARO E URBINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: FANO

Registrazione di Atto Privato

Il 30/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQH , serie 3 , numero 55

data di stipula: 28/01/2026

ident.vo telematico: TQH26L000055000TK per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02760880415				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

